



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Firenze, 22 novembre 2012

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME**

ottobre - novembre 2012



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Firenze, 22 novembre 2012  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome

ottobre - novembre 2012

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
224	Incidentale	TAR della Sardegna	Sardegna	Stato	Energia; tutela dell'ambiente
227*	Principale	Sardegna	Presidente del Consiglio dei Ministri	/	Finanza regionale; coordinamento della finanza pubblica
228*	Principale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione Siciliana	Stato	Bilancio e contabilità pubblica; finanza regionale; coordinamento della finanza pubblica; principio di copertura finanziaria
234	Principale	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni
238	Conflitto di attribuzione	Provincia autonoma di Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Rapporti internazionali, ordinamento sportivo, formazione professionale

 Osservatorio Legislativo Interregionale		Firenze, 22 novembre 2012 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini			
239*	Incidentale	Stato (GIP del Tribunale di Oristano)	Sardegna	Regione	Edilizia e urbanistica; ammissibilità questioni di legittimità costituzionale
241	Principale	Valle d'Aosta; Friuli Venezia Giulia; Regione Siciliana; Sardegna	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato/Regioni	Finanza regionale; imposte e tasse
246	Principale	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Coordinamento della finanza pubblica

\* Le ordinanze nn. 227, 228 e 239 non sono state schedate.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Firenze, 22 novembre 2012  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** n. 224 dell' 8 - 11 ottobre 2012 (G.U. 41/2012)

**Materia:** Energia - Tutela dell'ambiente

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma Cost.; artt. 3 e 4 statuto speciale; art. 12 d.lgs. 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

**Ricorrente/i:** Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (ord. n. 216/2011)

**Resistente/i:** Regione autonoma Sardegna

**Oggetto del ricorso:** Art. 18 legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

**Esito del giudizio:** La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata

### **Annotazioni:**

Con la sentenza in epigrafe la Corte ha definito il ricorso sollevato dal TAR Sardegna contro l'art. 18 della legge della Regione autonoma Sardegna 2/2007 (Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 3/2009 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale),

Il dubbio del rimettente si incentra, pur nella varietà dei parametri evocati e delle possibili classificazioni della norma censurata sul piano competenziale, sul criterio di selezione del territorio adottato dal legislatore regionale sardo, ai fini dell'installazione degli impianti eolici. Mentre il legislatore statale ha stabilito che le Regioni individuano «le aree e i siti non idonei», la norma regionale censurata indica le aree nelle quali è possibile installare impianti eolici, escludendo in tal modo la restante parte del territorio, comprese le zone agricole di cui si discute nel giudizio principale.

Preliminarmente la Corte ha esaminato le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale. E' risultata non fondata l'eccezione di manifesta inammissibilità delle questioni per carente descrizione della fattispecie. La Corte ha infatti osservato che l'ordinanza di rimessione contiene una dettagliata ricostruzione della vicenda processuale, che consente il controllo sulla rilevanza, sia riguardo al contenuto dei ricorsi, principale e per motivi aggiunti, proposti dal Comune di Ulassai, avverso i provvedimenti di diniego della richiesta di ampliamento del parco eolico, sia riguardo alla legittimità degli atti impugnati. Il rimettente esamina i motivi di impugnazione per evidenziare che l'accoglimento del ricorso (principale e per motivi aggiunti) è subordinato alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale, dalla quale discende il divieto di installazione di impianti eolici in zone diverse da quelle indicate dalla norma stessa, anche attraverso il rinvio allo «studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici», approvato con delibera di Giunta regionale n. 28/56 del 26 luglio 2007, quindi modificato con delibera n. 3/17 del 16 gennaio 2009, applicabile *ratione temporis* al giudizio principale.



La norma regionale, infatti, indica le «aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri» e le «aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale». Nel giudizio principale si discute dell'utilizzabilità di zone classificate agricole, che non risultano compromesse dal punto di vista ambientale.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti, la Corte ha osservato come, per un verso, dalla descrizione della fattispecie emerge con sufficiente chiarezza la tempestività del ricorso stesso, peraltro non contestata dalle parti, e, per altro verso, non si possa dubitare dell'efficacia erga omnes dell'annullamento parziale della delibera di Giunta regionale n. 10/3 del 12 marzo 2010, pronunciato dal medesimo Tar per la Sardegna, con la sentenza 14 gennaio 2011, n. 27, con cui è stato rimosso il «blocco generalizzato» delle autorizzazioni all'installazione di impianti eolici sul territorio regionale, che impediva l'installazione anche nelle zone espressamente indicate dalla norma censurata.

Trattandosi di un atto a contenuto generale e inscindibile, che «non può esistere per taluni e non esistere per altri», gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili alle parti ricorrenti del giudizio nel quale l'annullamento è stato pronunciato (ex plurimis, CdS , sez. VI, sent. n. 7023/2009).

Sono risultate non fondate anche le eccezioni di manifesta inammissibilità della questione per l'asserita incompleta ricostruzione del quadro normativo e per la genericità che segnerebbe la formulazione delle censure, avuto riguardo all'indicazione, come parametri interposti, delle direttive 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e della legge 1° giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997).

La difesa regionale ha segnalato, infine, un ulteriore impedimento all'esame del merito della questione, costituito dalla sopravvenuta sent. 275/2011 di parziale annullamento, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), che imporrebbe la restituzione degli atti al rimettente.

Nemmeno questa soluzione è stata condivisa dalla Corte, giacché la sent. n. 275/2011 non ha prodotto un mutamento di quadro normativo tale da richiedere la rivalutazione, da parte del rimettente, della rilevanza della questione odierna. Contrariamente a quanto sostiene la difesa regionale, la sentenza indicata non ha svincolato le Province autonome di Trento e di Bolzano dall'osservanza dei principi fondamentali dettati dal d.lgs. 387/2003 in materia di localizzazione degli impianti eolici, limitandosi a riconoscere che le stesse Province, in quanto titolari di potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, non sono tenute al rispetto delle disposizioni regolamentari e di dettaglio, contenute nei punti 1.2., 17.1. e nell'allegato 3 delle citate linee guida.

Pertanto, osserva la Corte, se anche si volesse ritenere che le affermazioni contenute nella sentenza 275/2011 non possano non giovare alle altre autonomie speciali dotate di competenza



primaria in materia di tutela del paesaggio, e tra queste alla Regione autonoma Sardegna, nondimeno la questione posta dal rimettente rimarrebbe rilevante, essendo la norma regionale sospettata di contrasto con le disposizioni contenute nel d.lgs. 387/2003 e con i principi da esse desumibili.

Nel merito, la questione sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. è stata giudicata fondata.

La Corte ha individuato come normativa europea e nazionale rilevante ai fini della definizione del giudizio la direttiva n. 2001/77/CE, in vigore alla data di emanazione della disposizione regionale impugnata (poi abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/28/CE), e il d.lgs. 387/2003, attuativo della stessa.

Nel 2° considerando della direttiva n. 2001/77/CE si legge: «la promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità [...] per motivi di sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento energetico, protezione dell'ambiente e coesione economica e sociale». L'orientamento dell'Unione europea in materia è confermato dal 1° considerando della direttiva n. 2009/28/CE, ove si legge: «il controllo del consumo di energia europeo e il maggior ricorso all'energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica, costituiscono parti importanti del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli ulteriori impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra oltre il 2012. Tali fattori hanno un'importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali e isolate».

L'art. 3 della direttiva n. 2001/77/CE prevede gli obiettivi indicativi nazionali. In attuazione di tale norma europea, l'art. 2, comma 167, della legge 244/2007 prevede «la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea».

La Corte ha incluso l'art. 12 del d.lgs. 387/2003 – attuativo della normativa europea in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili – tra i principi fondamentali della materia, di competenza legislativa concorrente, «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (sent. n. 192/2011, n. 124/2010, n. 282/2009).

Poiché la disciplina relativa alla localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricade negli ambiti di diverse competenze legislative, nazionali e regionali, la Corte ha ulteriormente precisato che «l'armonizzazione profilata nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, tra competenze statali, regionali e provinciali costituisce una modalità di equilibrio rispettosa delle competenze di tutti gli enti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione delle fonti energetiche rinnovabili». Ciò sul presupposto che, pur rivolgendosi il d.lgs. n. 387, nella sua interezza, soltanto alle Regioni ordinarie – in base alla «clausola di salvezza» contenuta nell'art. 19 del medesimo decreto – la competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome «deve tuttavia coesistere con la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e con quella concorrente in materia di energia» (sent. 275/2011).

Le conseguenze della citata statuizione generale sono state l'annullamento – in esito a conflitto di attribuzione tra Stato e Province autonome di Trento e Bolzano – di due punti delle linee guida previste dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, e la dichiarazione che spettava, invece, allo



Stato l'emanazione di un altro punto delle suddette linee guida, pure impugnato. L'esito differenziato della valutazione sulla legittimità di singoli punti delle linee guida presuppone ovviamente la loro applicabilità, in via generale – e a fortiori quella della norma legislativa che le prevede – anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, pur dovendosi escludere che queste ultime siano vincolate da prescrizioni dettagliate, invasive dei propri ambiti di competenza costituzionalmente sanciti.

Peraltro la Corte ha già affermato in modo esplicito che, pur non trascurandosi la rilevanza rivestita, in relazione agli impianti di energia eolica, dalla tutela dell'ambiente e del paesaggio, anche le Regioni a statuto speciale sono tenute al rispetto dei principi fondamentali in materia di "energia" dettati dal legislatore statale (sent. n. 168/2010).

Il riconoscimento espresso nella giurisprudenza sopra richiamata, dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 come norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche le Regioni a statuto speciale, e, nel contempo, della stessa disposizione come espressione di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici, ha imposto alla Corte una considerazione specifica della norma regionale censurata, per verificarne la compatibilità con il bilanciamento previsto dalla norma statale interposta.

La difesa regionale rammenta che la Regione Sardegna, sulla base del Capo III del DPR n. 480/1975, «dispone, nell'esercizio delle proprie competenze statutarie in tema di edilizia e urbanistica, anche del potere di intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico-ambientale» (sent. 51/2006).

Nell'esercizio di tale competenza primaria, la stessa Regione avrebbe legittimamente legiferato, nel senso di indicare espressamente le aree in cui è consentita la realizzazione di nuovi impianti eolici, escludendo, a contrario, tutte quelle non esplicitamente menzionate nell'art. 18 della l.r. 7/2007.

Al riguardo la Corte ha osservato che, nella fattispecie, si rende necessaria la delimitazione di campo e il bilanciamento tra due competenze legislative: quella dello Stato a stabilire i principi fondamentali in materia di "energia" (art. 117, terzo comma, Cost.) – applicabili anche alle Regioni a statuto speciale, come affermato dalla richiamata sent. 168/2010 – e quella della Regione Sardegna, competente a disciplinare gli aspetti paesistico-ambientali, nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica – come stabilito dalle norme di attuazione dello statuto, integrative del parametro statutario.

Viene ribadito che nella sent. 168/2010 è stato constatato che la competenza a fissare i principi fondamentali in materia di energia non appartiene, secondo lo statuto speciale, alla Regione, pur disponendo la stessa, in forza del medesimo statuto, di competenza primaria in materia di "paesaggio".

Una prima conclusione, che la Corte ricava dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, è

che sia lo Stato sia le Regioni a statuto speciale e le Province autonome non devono travalicare i limiti delle rispettive competenze, adeguandosi all'equilibrio prescritto dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003, che è stato già riconosciuto – con la sentenza n. 275/2011 – rispettoso di tutte le competenze degli enti chiamati a disciplinare, a diverso titolo, la materia della installazione degli impianti eolici. L'attribuzione allo Stato della competenza a porre i principi fondamentali della materia "energia" non annulla quella della Regione Sardegna a tutelare il paesaggio, così



come la competenza regionale in materia paesaggistica non rende inapplicabili alla medesima Regione i principi di cui sopra.

La Corte ha dunque valutato se la norma regionale censurata si sia contenuta nell'ambito della tutela del paesaggio, o abbia invece violato un principio fondamentale in materia di "energia".

L'esame della norma in questione ha indotto all'osservazione che la stessa è in contrasto con un principio fondamentale contenuto nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003. La norma statale infatti stabilisce che «le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti». La competenza primaria attribuita ad una Regione speciale o ad una Provincia autonoma in materia di tutela del paesaggio rende inapplicabili alle suddette autonomie speciali le linee guida nella loro interezza, ma non esonera le medesime dall'osservanza delle disposizioni a carattere generale contenute nelle linee guida. In ogni caso, non sono ammissibili nei confronti delle autonomie speciali «vincoli puntuali e concreti» (sent. 275/2011). Che le linee guida siano, con i limiti ora precisati, applicabili anche alle Regioni a statuto speciale lo ha stabilito la sent. 168/2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge della Valle d'Aosta, perché emanata prima dell'adozione delle stesse.

La ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea richiamata al paragrafo 4.1. Quest'ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse.

Ove la scelta debba essere operata da Regioni speciali, che possiedono una competenza legislativa primaria in alcune materie, nell'ambito delle quali si possono ipotizzare particolari limitazioni alla diffusione dei suddetti impianti, l'ampiezza e la portata delle esclusioni deve essere valutata non alla stregua dei criteri generali validi per tutte le Regioni, ma in considerazione dell'esigenza di dare idonea tutela agli interessi sottesi alla competenza legislativa statutariamente attribuita.

La Corte osserva che nel caso oggetto del giudizio, bene avrebbe potuto la Regione Sardegna individuare le aree non idonee all'inserimento di impianti eolici con riferimento specifico alla propria competenza primaria in materia paesistica, differenziandosi così dalle Regioni cui tale competenza non è attribuita. Non appartiene invece alla competenza legislativa della stessa Regione la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale contenuto nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003. Con tale inversione del criterio di scelta, la Regione Sardegna ha superato i limiti della tutela del paesaggio, per approdare ad una rilevante incisione di un principio fondamentale in materia di "energia", afferente alla localizzazione degli impianti, la cui formulazione, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., spetta in via esclusiva allo Stato, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale.





## CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** n. 234 del 10-19 ottobre 2012 (G.U. 42/2012)

**Materia:** demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 33, comma 2, dello Statuto della Regione siciliana (l. cost. 2/1948); artt. 114, 116, 118, 119, commi 1 e 4, e 120, comma 2, della Cost.; principio di leale collaborazione.

**Ricorrente/i:** Regione Siciliana (ric. n. 166/2012)

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto del ricorso:** artt. 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» (cd. Codice antimafia).

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del d. lgs. 159/2011.

### Annotazioni:

La ricorrente ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del Codice antimafia, in riferimento agli artt. 114, 116, 118, 119 e 120 Cost., all'articolo 33, dello Statuto di autonomia e al principio di leale collaborazione.

Le disposizioni impugnate concernono il procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione. Essi sono acquisiti al patrimonio dello Stato (art. 45, comma 1, d.lgs. 159/2011) e ivi mantenuti, ovvero trasferiti al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione (art. 48, comma 3), con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (art. 47).

Per quanto concerne **l'art. 45**, comma 1, in base al quale sono acquisiti al patrimonio dello Stato tutti i beni oggetto di confisca definitiva, e perciò anche le miniere, le cave e le torbiere, nonché le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale, la Regione ritiene che esso sia lesivo dell'art. 33, secondo comma, St. che, nel riservare tali beni al patrimonio indisponibile regionale, osterebbe ad un simile effetto.

Per la suprema Corte la questione non è fondata.

Con riguardo alle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, la disposizione statutaria e la norma impugnata hanno presupposti differenti, e non si sovrappongono: lo Statuto, infatti, disciplina un modo di acquisto della proprietà da parte del patrimonio pubblico in seguito al ritrovamento di beni culturali, mentre l'art. 45, comma 1, d.lgs. 159/2011 regola gli effetti della confisca, ove essa abbia colpito tali beni che siano di proprietà privata.

Neppure le miniere sono assoggettabili ad una confisca suscettibile di confliggere con la disciplina statutaria, poiché appartengono di diritto al patrimonio indisponibile della Regione; non è perciò immaginabile che esse possano divenire oggetto di proprietà privata e siano pertanto confiscabili.



Diversa la situazione normativa delle cave e delle torbiere, che lo Statuto assegna in proprietà alla Regione quando ne è sottratta la disponibilità al proprietario del fondo.

Si tratta di una particolare vicenda traslativa che attiene all'impiego dei beni in questione in correlazione con la natura degli stessi e con l'esercizio delle attribuzioni proprie del sistema regionale. La Corte ha già chiarito che l'assegnazione di una categoria di beni al patrimonio regionale viene compiuta «*in relazione alle funzioni pubbliche attribuite dalle norme costituzionali alla Regione*» (sent. n. 31/1959), così da costituire un «*legame beni-funzioni*» (sent. n. 179/2004 e n. 383/1991), che ponga i primi in rapporto di strumentalità con le seconde. Ne consegue che la formula statutaria non può spingersi fino ad includere fattispecie conformate da interessi cui la sfera regionale è del tutto estranea e in relazione alle quali non è perciò ipotizzabile alcuna competenza decentrata.

La normativa concernente gli effetti della confisca definitiva a titolo di misura di prevenzione attiene invece alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (sent. Corte cost. n. 34/2012), anche con riferimento all'assegnazione dei beni e alle funzioni di vigilanza sulla corretta utilizzazione di essi da parte degli assegnatari.

La norma impugnata opera, perciò, entro un'area estranea alle attribuzioni della Regione siciliana, sicché l'art. 33, secondo comma, St. non può governare la relativa vicenda acquisitiva, connessa a finalità, essenzialmente statali, di sottrazione del bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in un altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzavano il primo (sent. n. 335/1996).

La ricorrente afferma poi che l'art. 47 del d.lgs. 159/2011, nel consentire che l'Agenzia assegni il bene confiscato senza coinvolgere la Regione nel relativo procedimento, violi il principio di leale collaborazione.

La Corte cost. ritiene la questione non fondata, poiché, una volta affermato che la disposizione impugnata attiene alla potestà legislativa esclusiva statale, viene meno l'obbligo di istituire meccanismi concertativi tra Stato e Regione, i quali, in linea di principio, vanno previsti solo quando vi sia una concorrenza di competenze nazionali e regionali (sent. nn. 88/2009 e 219/2005).

**L'art. 48, comma 3**, censurato, individua nel Comune, nella Provincia o nella Regione i destinatari del provvedimento di assegnazione dei beni che non siano stati mantenuti al patrimonio dello Stato.

Per la Regione esso esprime un'opzione di favore per il mantenimento al patrimonio statale dei beni confiscati, rendendone il trasferimento a se stessa e agli enti territoriali meramente residuale e realizzando in tal modo un depauperamento dell'ambito locale con riguardo a beni che, invece, proprio in esso troverebbero adeguato impiego, in violazione degli artt. 114, 116, 118 e 119 Cost.

La questione non è fondata, giacché si basa su un erroneo presupposto interpretativo, infatti, dall'art. 48 non si può trarre alcun criterio preferenziale circa il mantenimento allo Stato, ovvero il trasferimento alla Regione o agli enti locali, dei beni confiscati. Si tratta, infatti, di un profilo applicativo sul quale dovrà cadere, caso per caso, l'apprezzamento dell'Agenzia nazionale, apprezzamento che non potrà prescindere dal principio ispiratore sulla destinazione dei beni confiscati, ravvisato dalla Corte cost., secondo il quale «*la restituzione alle collettività territoriali - le quali sopportano il costo più alto dell' "emergenza mafiosa" - delle risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali rappresenta (...) uno strumento fondamentale per contrastarne l'attività, mirando ad indebolire il radicamento sociale di tali organizzazioni e a*



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Firenze, 22 novembre 2012  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

*favorire un più ampio e diffuso consenso dell'opinione pubblica all'intervento repressivo dello Stato per il ripristino della legalità» (sent. n. 34/2012).*

La ricorrente, infine, ritiene che l'art. 48, comma 3, leda l'art. 120 Cost., nella parte in cui consente all'Agenzia nazionale di nominare un commissario con poteri sostitutivi, nel caso in cui, entro un anno dall'assegnazione del bene confiscato, l'ente territoriale non abbia provveduto a conferirgli una delle destinazioni previste dalla legge. A parere della Regione, difetterebbero sia le condizioni cui l'art. 120, secondo comma, Cost. subordina l'esercizio del potere sostitutivo statale, sia i requisiti di legittimità della procedura, dato che tale potere viene conferito all'Agenzia nazionale, anziché al Governo, che ne è il titolare in base alla Costituzione.

Anche questa questione non è fondata, perché è stata formulata sulla base di un parametro costituzionale inapplicabile alla fattispecie.

La Corte cost. ha ripetutamente chiarito che *«l'articolo 120, secondo comma, [Cost.] non può essere inteso nel senso che esaurisca, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi. In realtà esso prevede solo un potere sostitutivo straordinario, in capo al Governo, da esercitarsi sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi ivi esplicitamente indicati, mentre lascia impregiudicata l'ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o delle Regioni o di altri enti territoriali, in correlazione con il riparto delle funzioni amministrative da essa realizzato e con le ipotesi specifiche che li possano rendere necessari»* (sent. n. 43/2004; in seguito, nn. 69/2004; 236/2004; 167/2005; 250/2009).

Nel caso di specie, il potere sostitutivo delineato dalla disposizione impugnata, certamente estraneo all'ambito applicativo dell'art. 120, secondo comma, Cost., costituisce un corollario del processo di allocazione, da parte della legge dello Stato, che ne è competente, della funzione amministrativa rimessa all'ente territoriale reputato idoneo, al fine di evitare che l'esercizio di tale funzione possa venire paralizzato dall'inerzia di quest'ultimo, così compromettendo un interesse assegnato alla sfera di competenza statale.



## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** n. 238 del 26 ottobre 2012 (G.U. 43/2012)

**Materia:** rapporti internazionali, ordinamento sportivo, formazione professionale

**Tipo di giudizio:** conflitto di attribuzione

**Limiti violati:** art. 6 Cost., art. 8, nn. 1) e 20), e art. 16 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); art. 1 d.P.R. 21 marzo 1974, n. 278 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di turismo e industrie alberghiere)

**Ricorrente/i:** Provincia autonoma di Bolzano

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** decreto del Capo dell'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2011

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso

### Annotazioni:

La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al provvedimento del Capo dell'ufficio dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2011, con il quale è stato riconosciuto al sig. Marco Oddera il titolo di maestro di sci conseguito in Montenegro, ai fini dell'esercizio in Italia della professione, ed il medesimo è stato autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine, previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci nel quale intende svolgere la professione.

La Provincia ricorrente lamenta la lesione delle proprie competenze costituzionalmente tutelate in base all'art. 6 della Costituzione, in quanto l'art. 8, numeri 1) e 20), e l'art. 16 del d.P.R. 670/1972 prevedono la competenza legislativa primaria della Provincia in materia di maestri di sci e l'art. 1 del d.P.R. 278/1974 attribuisce alla medesima le relative competenze amministrative.

A sostegno ulteriore delle proprie argomentazioni, con memoria depositata il 1° febbraio 2012, la ricorrente ha depositato due decreti nei quali il medesimo ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio, in presenza di richieste di autorizzazione analoghe a quella oggetto del presente conflitto, ha negato il riconoscimento del titolo di maestro di sci proprio in base al difetto di competenza dello Stato, essendo stata richiesta la iscrizione al collegio dei maestri di sci della Provincia di Bolzano.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri eccependo la inammissibilità del ricorso, non essendosi verificata alcuna lesione della sfera di competenza della Provincia.

Lo Stato ritiene che il decreto impugnato abbia ad oggetto il riconoscimento di un titolo professionale straniero nel territorio nazionale, adottato, quindi, dall'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio in base alla disciplina statale che regola la materia, ferma restando la particolare competenza della Provincia di Bolzano in caso di domanda di iscrizione all'albo dei maestri di sci della Provincia medesima.

Lo Stato sostiene comunque la infondatezza del ricorso, in quanto la competenza dell'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio per il riconoscimento dei titoli professionali nel territorio nazionale deriva all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007,



n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

La Corte ritiene il ricorso inammissibile.

La Corte ha costantemente affermato, ai fini dell'ammissibilità del conflitto di attribuzione, la necessità del livello costituzionale del medesimo.

Nel caso sottoposto all'esame, la Corte ritiene non sussistere la lesione della competenza costituzionale della Provincia di Bolzano, in quanto l'atto oggetto di conflitto non ha invaso una sfera costituzionalmente garantita alla ricorrente.

La Provincia autonoma di Bolzano ha competenza legislativa primaria, e la relativa competenza amministrativa, in materia di riconoscimento del titolo di maestro di sci ai fini dell'esercizio della professione nel suo territorio; tuttavia, in base all'art. 3, comma 2, della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), ed alla disciplina contenuta nella legge della Provincia di Bolzano 19 febbraio 2001, n. 5 (Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci), si deve ritenere che tale competenza si eserciti a partire dal momento in cui interviene una domanda di iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci di quella Provincia, ai fini dell'esercizio della professione nel suo territorio.

Il presupposto per l'applicazione della disciplina provinciale è costituito, infatti, dalla richiesta di iscrizione al relativo albo, condizione per «l'esercizio stabile dell'attività di maestro di sci in provincia di Bolzano» (art. 4, comma 1, della legge provinciale 5/2001), presupposto fatto salvo dal provvedimento impugnato, tramite la espressa indicazione della necessità di «previa iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale eserciterà la professione»; iscrizione che, nella Provincia ricorrente, è disciplinata autonomamente dalla legge provinciale con le relative previsioni di prove attitudinali.

La competenza della Provincia di Bolzano non è contestata dalla Presidenza del Consiglio con il provvedimento impugnato, che è stato rilasciato sulla base del presupposto della presentazione di una domanda di esercizio della professione in Italia e con la clausola espressa della «previa iscrizione al Collegio regionale dei Maestri di sci dove svolgerà la professione».

Risulta, del resto, dai decreti depositati in giudizio dalla Provincia ricorrente, che l'ufficio dello sport della Presidenza del Consiglio, in altri casi, ha respinto le domande di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, proprio in quanto collegate alla richiesta di iscrizione all'albo della Provincia di Bolzano, affermando la propria incompetenza.

Non vi è stata, dunque, lesione di competenza costituzionale.



## CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** n. 241 del 24 - 31 ottobre 2012 (G.U. 44/2012)

**Materia:** finanza regionale; imposte e tasse

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** a) gli artt. 3, 117 e 119 Cost. (con il ricorso della Sardegna) ed il principio di leale collaborazione (con i ricorsi della Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia); b) gli artt. 48-bis e 50, comma quinto, della l. cost. 4/1948 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in relazione all'art. 1 del d. lgs. 1994, 320/1994 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), all'art. 8 della l. 690/1981 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), e all'art. 27 della l. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), con il ricorso della Valle d'Aosta; c) gli artt. 48, 49, 63, commi primo e quinto, 65 della l. cost. 1/1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), 4, comma primo, del d.P.R. 114/1965 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), e 6, comma 2, del d. lgs. 8/1997 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale), con il ricorso del Friuli-Venezia Giulia; d) gli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. 455/1946 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in l. cost. 2/1948, in relazione all'art. 2 del d.P.R. 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), con il ricorso della Regione siciliana; e) gli artt. 7 e 8 della l. cost. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso della Sardegna.

**Ricorrente/i:** Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ric. n. 135/2011), Friuli-Venezia Giulia (ric. n. 139/2011), Regione siciliana (ric. n. 140/2011) e la Sardegna (ric. n. 160/2011)

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto del ricorso:** artt. 1 e 2 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in l. 148/2011; l'art. 1 è impugnato, con riguardo al comma 6, dalla sola Regione Sardegna; l'art. 2 è impugnato: quanto al comma 1, dalla sola Regione siciliana; quanto ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, dalle Regioni siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; quanto al comma 3, da tutte le ricorrenti, tranne la Regione Sardegna; quanto ai commi 5-bis e 5-ter, dalle Regioni siciliana e Sardegna; quanto al comma 6, dalle Regioni siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; quanto al comma 9, dalla sola Regione Sardegna; quanto al comma 35-octies, dalla sola Regione siciliana; quanto al comma 36, da tutte le ricorrenti (da solo o in combinato disposto con le altre disposizioni); quanto, infine, ai commi 36-bis, 36-quater, 36-quinquies e 36-decies, dalla sola Regione Friuli-Venezia Giulia.

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. 138/2011 nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alla Regione siciliana con riguardo a tributi spettanti alla Regione;

2) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 36, primo e secondo periodo, e 1, comma 6, del d.l. 138/2011, promosse dalla Regione autonoma Sardegna;





- 3) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, del d.l. 138/2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
- 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del d.l. 138/2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
- 5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 36-bis, 36-quater, 36-quinquies, 36-decies del d.l. 138/2011, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- 6) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.l. 138/2011, promosse dalla Regione siciliana;
- 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, secondo e quarto periodo, 35-octies del d.l. 138/2011, promosse dalla Regione siciliana;
- 8) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del d.l. 138/2011, promossa dalla Regione siciliana;
- 9) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, terzo periodo, del d.l. 138/2011, promossa dalla Regione siciliana;
- 10) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei combinati disposti dell'art. 2, comma 36, primo e secondo periodo, del d.l. 138/2011, e dei commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 3, primo periodo, 5-bis, 5-ter, 6, 9, 36, terzo e quarto periodo, dell'art. 2 dello stesso d.l., promosse dalla Regione autonoma Sardegna.

#### **Annotazioni:**

Le regioni autonome di cui in epigrafe hanno promosso questioni principali di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.l. 138/2011. La Corte limita qui il suo esame alle questioni relative agli artt. 1 e 2 del d.l., impugnati poiché prevedono o una diminuzione di entrate erariali (art. 2, comma 6) oppure, negli altri casi, riservano allo Stato (art. 2, comma 36) le maggiori entrate derivanti dalla diminuzione di agevolazioni (art. 1, comma 6), dall'introduzione di nuovi giochi e lotterie o dall'aumento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 2, comma 3), da specifiche misure attinenti a prelievi tributari (art. 2, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 5-bis, 5-ter, 6, 35-octies, 36-bis, 36-quater, 36-quinquies e 36-decies), nonché, in generale, dall'attività di contrasto all'evasione fiscale (art. 2, comma 36, terzo e quarto periodo).

La Corte ha riunito i giudizi per trattarli congiuntamente, stante la parziale identità delle norme denunciate e delle censure proposte.

Lo Stato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità di tutte le questioni, poiché le disposizioni censurate non sottraggono risorse alle Regioni e, quindi, non arrecano alcun *vulnus* diretto e concreto alla loro autonomia finanziaria.

La Corte ha rigettato l'eccezione ritenendola infondata in primo luogo, perché in tutti i casi di maggiori entrate integralmente riservate all'Erario la dedotta mancata partecipazione al gettito di tributi che spetterebbero alle ricorrenti (pro quota o in toto), in base alle norme statutarie evocate come parametri, oltre a determinare evidenti effetti finanziari negativi in termini di minori introiti regionali, integra una violazione diretta di norme di rango statutario e quindi, produce un *vulnus* alla loro autonomia finanziaria garantita da norme di rango costituzionale. In secondo luogo, perché, almeno nel caso di cui al censurato comma 6 dell'art. 2, per la parte impugnata dalla sola Regione siciliana, venendo stabilita una riduzione delle aliquote di alcuni tributi, tale da comportare in relazione ad essi una "minore entrata" rispetto al gettito che



sarebbe spettato alla Regione in assenza della riduzione, si verifica una diminuzione delle risorse a disposizione della stessa e, quindi, una menomazione della sua autonomia finanziaria.

Il comune presupposto interpretativo di tutte le censure mosse dalle ricorrenti risiede nella ritenuta applicabilità alle stesse delle norme impugnate.

La Corte vaglia anzitutto la fondatezza di tale presupposto per accertare, in caso positivo, la sussistenza delle prospettate lesioni degli statuti speciali.

A tal fine, muove dall'interpretazione dell'art. 19-bis del d.l. 138/2011 (art. introdotto dalla l. di conv.), il quale, nel disciplinare il rapporto tra il d.l. e gli enti ad autonomia differenziata, dispone che: *«L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42»*.

In proposito, va precisato che l'«attuazione» del decreto, di cui all'art. 19 bis, deve essere intesa non nella ristretta accezione di predisposizione di fonti normative secondarie dirette a regolamentare in dettaglio i principi o le norme espressi nel decreto, ma in quella, più ampia e generica, di applicazione delle norme del decreto. Diversamente, si verrebbe a creare una insanabile contraddizione con la successiva statuizione, contenuta nello stesso articolo, la quale pone la regola del rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Infatti, ove le norme del decreto fossero in contrasto con tali statuti e con le loro norme di attuazione, sarebbe palesemente illogico limitare il divieto di violare la normativa statutaria con riguardo alle sole norme secondarie del decreto, che ne costituiscono «attuazione» in senso stretto, e non anche al decreto stesso, di cui tali norme secondarie costituiscono semplice applicazione.

L'art. contiene quindi, da un lato, una clausola di salvaguardia degli enti ad autonomia speciale; dall'altro, un rinvio espresso all'art. 27 della l. 42/2009 (delega al Governo in materia di federalismo fiscale), il quale prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario *«nel rispetto degli statuti speciali»* e *«secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi»*.

Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia, gli evocati parametri di rango statutario assumono, attraverso di essa, la funzione di generale limite per l'applicazione delle norme del d.l. 138, nel senso che queste sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. Detta inapplicabilità esclude la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale basate sulla violazione di tali parametri statutari (sent. nn. 64/2012 e 152/2011). Ovviamente, l'indicata clausola non opera nei particolari casi in cui singole norme del d.l. prevedano espressamente, derogando alla clausola in esame, la propria diretta ed immediata applicabilità agli enti ad autonomia speciale, ancorché esse siano in contrasto con lo statuto d'autonomia e con le relative norme di attuazione.

Data questa interpretazione dell'art. 19-bis, la Corte passa ad accertare se le singole norme impugnate «rispettino» gli statuti speciali e, quindi, se siano applicabili alle Regioni autonome ricorrenti.

**1.** Per quanto attiene al **ric. n. 135 della Valle d'Aosta**, la Regione ha impugnato anzitutto **il secondo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 2** del d.l. 138/2011, nella parte in cui prevedono l'integrale attribuzione allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati.





La ricorrente lamenta che non sussistano le condizioni per tale riserva previste dall'art. 8 della l. 690/1981, ove è disposto che, per poter legittimamente "riversare allo Stato", in tutto o in parte, tale maggiore entrata tributaria, occorre non solo la destinazione del gettito a «*copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale*», ma anche una specifica determinazione ministeriale sulla misura del "riversamento", che deve essere adottata «d'intesa» con il Presidente della Giunta regionale.

La questione non è fondata. La Corte infatti, dopo aver precisato che l'accisa sui tabacchi lavorati è un tributo "devoluto" alla ricorrente e deve pertanto ritenersi devoluto ad essa anche il maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota della suddetta accisa, precisa che non è intervenuta l'intesa di cui al citato art. 8 e ciò è sufficiente per determinare un contrasto con i parametri statuari evocati. Opera, pertanto, la menzionata clausola di salvaguardia di cui al ricordato art. 19-bis, con conseguente inapplicabilità alla ricorrente della norma impugnata.

La ricorrente impugna, poi, il **comma 36 dell'art. 2** del d.l., il quale prevede che: a) le maggiori entrate derivanti dal d.l. «*sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale*»; b) «*con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (...) sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione*». La Regione lamenta, anche in tale caso, la violazione dell'art. 8 della l. 690/1981.

La Corte ritiene la questione inammissibile per l'indeterminatezza del suo oggetto, infatti, la ricorrente omette di precisare quali siano le specifiche «maggiori entrate» previste dal d.l. 138/2011 che costituiscono «proventi» di tributi ad essa «devoluti» ai sensi delle norme statutarie e dell'ordinamento finanziario della Regione, con conseguente carenza individuazione delle «disposizioni ritenute viziata da illegittimità» e, quindi, mancanza di uno degli elementi richiesti dal combinato disposto degli artt. 34 e 23 della l. 87/1953, per la rituale proposizione del ricorso di legittimità costituzionale in via principale.

La Regione prospetta, infine, una **censura generale** che investe tutte le sopra indicate disposizioni da essa impugnate, assumendo che esse avrebbero apportato modifiche alla normativa statutaria o di attuazione statutaria in materia di ordinamento finanziario delle Regioni senza aver seguito le peculiari procedure consensuali necessarie a tale fine, previste, in particolare, dagli artt. 48-bis e 50 St. nonché dall'art. 1 del d.lgs. 320/1994, recante norme di attuazione statutaria.

La Corte, distinguendo le questioni, afferma che quelle riguardanti il comma 3 dell'art. 2 non sono fondate, perché il secondo ed il quarto periodo del comma 3 non sono applicabili alla ricorrente, per effetto della clausola di cui all'art. 19-bis del d.l.; quella riguardante il comma 36, stesso articolo, è inammissibile per l'indeterminatezza del suo oggetto.

**2.** Per quanto attiene al **ric. n. 139 del Friuli Venezia Giulia**, la ricorrente impugna in primo luogo il **comma 2 dell'art. 2** del d.l. 138/2011, che prevede un temporaneo «contributo di solidarietà» in misura pari al 3 per cento sulla parte del reddito complessivo eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui.

La disposizione è impugnata in combinato disposto con il **comma 36 del medesimo art. 2**, il quale attribuisce per un quinquennio allo Stato le maggiori entrate derivanti dal d.l., separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato.

La normativa impugnata è in contrasto con l'art. 49, primo comma, alinea e numero 1), St. (il quale riserva alla Regione i « sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ») e con l'art. 4, comma primo, del d.P.R. 114/1965 (il quale indica le condizioni per la riserva allo



Stato dell'intero gettito dell'imposta), il cui «rispetto» è invece richiesto dal piú volte citato art. 19-bis del d.l. 138/2011, al fine dell'applicabilità di detta normativa agli enti ad autonomia differenziata.

L'entrata in esame ha natura indiscutibilmente tributaria (sent. Corte cost. n. 223/2012) in quanto presenta la struttura di una sovrimposta dell'IRPEF. Dalla natura di imposta sui redditi discende la spettanza allo Stato solo dei quattro decimi del medesimo gettito, come previsto dall'evocata norma statutaria.

Nella specie, poi, non ricorre il requisito della «*copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo*», richiesto, tra gli altri, dall'art. 4 del d.P.R. 114/1965 per la riserva integrale allo Stato delle entrate erariali e gli obiettivi ai quali è finalizzato il maggior gettito – cioè le «esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea» – sono privi della specificità richiesta dall'indicata norma di attuazione.

In secondo luogo, vengono impugnati i **commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 2**, in combinato disposto con il **comma 36 del medesimo art. 2**, il quale, come si è visto, riserva integralmente «all'Erario» per cinque anni e con separata contabilizzazione le maggiori entrate derivanti dall'intero d.l.. In particolare, i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater: a) prevedono l'aumento dal 20 al 21 per cento dell'aliquota dell'IVA (comma 2 bis); b) disciplinano il regime temporale di applicazione di tali disposizioni attribuendo loro effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. (comma 2-ter); c) precisano i casi ed i tempi in cui detta variazione dell'aliquota dell'IVA non si applica nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici (comma 2-quater).

La ricorrente assume che non ricorrono le condizioni statutarie per tale integrale riserva allo Stato e, pertanto, denuncia il contrasto dei suddetti commi con il combinato disposto dell'art. 49, primo comma, n. 4), St. (il quale riserva alla Regione i 9,1 decimi del gettito dell'IVA) e del già citato art. 4, comma primo, del d.P.R. 114/1965.

Anche in questo caso la normativa impugnata non presenta quella conformità allo Statuto ed alle relative norme di attuazione che è, invece, richiesta dall'art. 19-bis del d.l. 138/2011 per l'applicabilità di detta normativa agli enti ad autonomia speciale.

In terzo luogo, la Regione impugna il **comma 3 dell'art. 2**, nella parte in cui, in combinato disposto con il **comma 36** stesso articolo, riserva per un quinquennio allo Stato la maggiore entrata, separatamente contabilizzata, derivante dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati. Anche qui, la ricorrente deduce che non ricorrono le condizioni statutarie per l'integrale riserva del gettito allo Stato e, pertanto, denuncia la violazione del combinato disposto dell'art. 49, primo comma, n. 7), St. e del primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114/1965.

Va osservato, al riguardo, che le accise vanno annoverate tra le «imposte sul consumo» intese in senso lato (sent. n. 185/2011 e n. 115/2010). L'accisa sui tabacchi lavorati di cui è questione, connotandosi come un'imposta erariale di consumo, rientra, dunque, nella sfera applicativa dell'evocato parametro statutario. Ne deriva che alla Regione ricorrente dovrebbero essere assegnati i nove decimi del gettito relativo, laddove il comma 36 dell'art. 2 riserva interamente allo Stato anche tale maggiore entrata tributaria. Né ricorre, per le stesse considerazioni svolte in precedenza, la condizione della «*copertura di nuove specifiche spese*» richiesta per la riserva integrale allo Stato del gettito dall'evocato art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 114/1965.

Non sussiste, pertanto, il «rispetto» dei parametri statutarie, richiesto dall'art. 19-bis del d.l. 138/2011 per rendere applicabile alla ricorrente la normativa impugnata.



In quarto luogo, la ricorrente impugna il combinato disposto dei **commi 6 e 36 dell'art. 2**, in quanto riserva per un quinquennio allo Stato, con separata contabilizzazione, il maggior gettito complessivo derivante dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del d.P.R. 917/1986 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), dello stesso decreto. La riconduzione del prelievo alla medesima percentuale del 20 per cento, eliminando la precedente varietà di aliquote sui predetti redditi, ha comportato in alcuni casi una riduzione della precedente aliquota (ad esempio, rispetto al 27 per cento sui conti correnti bancari o postali), in altri casi un aumento (ad esempio, rispetto al 12,5 per cento sulle obbligazioni, azioni...). La ricorrente denuncia tali norme in quanto, introducendo una misura unica dell'aliquota stessa, comporta complessivamente una «maggiore entrata» tributaria, integralmente attribuita allo Stato, senza che ricorrano le condizioni previste dalle norme di attuazione statutaria per tale riserva integrale e, pertanto, deduce il contrasto: a) con gli artt. 49 St. e 25, comma 6, della l. 448/2001 (legge finanziaria 2002), in base ai quali alla Regione spettano, ove le somme siano riscosse nel suo territorio, i sei decimi dell'imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti, nonché i 4,965 decimi dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale da fonte estera; b) con l'art. 4, comma primo, d.P.R. 114/1965.

La Corte accoglie le ragioni della ricorrente e anche in questo caso ritiene esclusa l'applicabilità alla Regione della denunciata normativa stante il disposto del citato art. 19-bis d.l. 138/2011.

In quinto luogo, la Regione autonoma impugna i **commi 36-bis, 36-quater, 36-quinquies e 36-decies dell'art. 2** d.l. 138/2011, i quali costituiscono maggiori entrate derivanti dall'IRES (imposta che ha sostituito l'abrogata IRPEG, menzionata dallo St.). L'assimilabilità, a tali fini, tra l'IRES e l'IRPEG (per quanto attiene ai soggetti passivi aventi personalità giuridica) rende applicabile alla fattispecie l'art. 49, primo comma, n. 2), St., che, attribuendo alla Regione i quattro decimi e mezzo del gettito dell'IRPEG, non consente l'integrale attribuzione allo Stato di tale gettito. Né tale attribuzione è consentita dalla normativa di attuazione statutaria, perché, come già osservato, non ricorre la condizione della specificità della destinazione del gettito, richiesta a tal fine da detta normativa.

La normativa impugnata contrasta, pertanto, con gli evocati parametri statuari e, dunque, ai sensi dell'art. 19-bis d.l. 138/2011, non è applicabile alla ricorrente.

In sesto luogo, la ricorrente prospetta una **censura generale** che investe tutte le norme da essa impuginate, assumendo che esse avrebbero apportato modifiche alla normativa statutaria o di attuazione statutaria in materia di ordinamento finanziario della Regione senza aver seguito le peculiari procedure consensuali necessarie a tale fine, previste, in particolare, dagli artt. 63, commi primo e quinto, e 65 St..

La già rilevata inapplicabilità di tutte le disposizioni impuginate dalla Regione autonoma per l'operare della clausola di cui all'art. 19-bis d.l. 138 fa venire meno il presupposto su cui si fonda il vizio denunciato e ne comporta la non fondatezza.

**3.** Per quanto attiene al **ric. n. 140/2011**, la **Regione siciliana** impugna, in primo luogo, l'**art. 2, comma 6**, nella parte in cui prevede una "minore entrata" per effetto della fissazione della misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) dello stesso decreto. La riconduzione del prelievo alla medesima percentuale del 20 per cento, eliminando la precedente varietà di aliquote sui predetti redditi, ha comportato in alcuni casi una riduzione ed in altri casi un aumento dell'aliquota preesistente. Diversamente dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la ricorrente censura la norma in relazione non al risultato



complessivo («maggiore entrata») derivante dall'applicazione della nuova aliquota fissa a tutti i redditi suddetti, ma ai soli casi di diminuzione della precedente aliquota e per i quali sarebbe stato necessario introdurre misure compensative idonee a conservare l'entità del gettito in precedenza spettante alla Regione. Sono evocati a parametri l'art. 36 St. e l'art. 2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria.

La Corte ritiene la questione non fondata, poiché il diverso presupposto da cui muove la ricorrente non è corretto, essa, infatti, nella sua censura, ha ommesso di considerare l'effetto globale dell'unitaria manovra fiscale introdotta con la disposizione impugnata, limitando artificiosamente la propria doglianza a un solo segmento di essa. Di qui la non fondatezza della censura per l'erronea ricostruzione del quadro normativo.

In ogni caso, anche ad ammettere l'ipotesi che l'impugnato comma 6 comporti una riduzione di gettito, detto comma non violerebbe i parametri evocati, perché da questi non è desumibile alcun principio di invarianza di gettito per la Regione in caso di modifica di tributi erariali. Infatti, la stessa Corte ha in precedenza precisato che *«le norme statutarie e di attuazione non stabiliscono, a favore della Regione, una rigida garanzia "quantitativa", cioè la garanzia della disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato: onde nel caso di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi [...] possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni»* (sent. n. 138/1999). Poiché la Regione, nella specie, non ha fornito la dimostrazione che la dedotta riduzione di gettito rende impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali, deve ritenersi che la norma impugnata non comporta una violazione dello St. e delle norme di attuazione e quindi soddisfa la più volte richiamata condizione prevista dall'art. 19-bis ai fini della diretta applicabilità della disposizione denunciata alla ricorrente.

In secondo luogo, la Regione siciliana impugna le misure riguardanti le «maggiori entrate» previste dai **commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, secondo e quarto periodo, 5-bis, 5-ter, 35-octies, 36, terzo periodo, dell'art. 2** del d.l. 138/2011, deducendo di avere diritto all'attribuzione del gettito corrispondente, con conseguente illegittimità della sua devoluzione all'Erario (il comma 35-octies è stato abrogato, dopo la proposizione del ricorso, dall'art. 3, d.l. 16/2012, ma non può ritenersi che tale abrogazione abbia comportato la cessazione della materia del contendere avente ad oggetto detto comma 35-octies, poiché non risulta provato in giudizio che la norma abrogata non abbia mai avuto applicazione).

Le «maggiori entrate» di cui ai commi censurati sono acquisite, con separata contabilizzazione, al bilancio dello Stato per un periodo di cinque anni, ai sensi del primo periodo del comma 36 dell'art. 2, per essere *«destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale»*. La ricorrente deduce che la riserva allo Stato delle suddette maggiori entrate riscosse nel territorio siciliano viola i sopra ricordati artt. 36 St. e 2 del d.P.R. 1074/1965, perché mancherebbero le condizioni statutariamente previste per l'operatività della riserva.

La Corte esamina ciascuna norma impugnata per valutare se la riserva allo Stato della maggiore entrata da essa prevista sia conforme alla normativa statutaria ed alle relative norme di attuazione.

Per quanto concerne il censurato comma 3 dell'art. 2, il quale stabilisce l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati, la questione sollevata dalla Regione siciliana in ordine alla spettanza ad essa del gettito derivante dall'aumento dell'aliquota di base di detta accisa non è fondata, infatti si tratta di una delle entrate tributarie nominativamente riservate allo Stato da



due distinte disposizioni statutarie e di attuazione statutaria: in primo luogo, gli artt. 36, secondo comma, St. e 2, secondo comma, lett. a), d.P.R. 1074/1965; in secondo luogo gli artt. 36, secondo comma, medesimo St. e 2, secondo comma, lett. b), stesso d.P.R., nonché la Tabella B) allegata a tale decreto. Il primo gruppo di disposizioni attribuisce allo Stato, con norma speciale, le entrate derivanti dalle «imposte di produzione», tra le quali vanno annoverate anche le accise (comprehensive di quelle sui tabacchi lavorati), che attualmente sono invece denominate dal legislatore «imposte sul consumo», in senso lato (sent. n. 115/2010). Il secondo gruppo di disposizioni riserva espressamente allo Stato, sempre con norma speciale, le entrate derivanti dal monopolio dei tabacchi e, in particolare, tutti i proventi di tale monopolio, tra cui l'«imposta sul consumo dei tabacchi», da intendersi in senso lato, ivi compresa, quindi, anche l'accisa sui tabacchi lavorati.

Per quanto riguarda le entrate erariali previste dai commi 5-bis e 5-ter, la Corte rileva che esse sono accessorie ad altre entrate, in quanto attengono: a) alle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie previsti dalla legge finanziaria del 2003 (comma 5-bis); b) alle sanzioni per l'omesso tempestivo pagamento delle somme suddette (comma 5-ter); c) alle somme incassate per effetto degli ulteriori controlli effettuati a carico dei predetti contribuenti (medesimo comma 5-ter). La tipologia di tali maggiori entrate tributarie è perciò diversa a seconda dell'entrata cui accedono, cioè, a seconda dell'oggetto dei singoli condoni, sanatorie o controlli.

Ne segue che, nel caso in cui il condono, la sanatoria o il controllo abbiano ad oggetto entrate tributarie interamente e nominativamente riservate all'Erario in base alla normativa statutaria (ad esempio, le accise), le questioni devono essere dichiarate non fondate, non sussistendo alcun contrasto con i parametri statuari ed essendo quindi le norme impugnate direttamente applicabili alle Regioni a statuto speciale ai sensi dell'art. 19-bis. Costituiscono entrata tributaria anche le sanzioni previste dal comma 5-ter: si tratta, infatti, di entrata che spetta alla Regione, ove acceda ad entrate tributarie spettanti alla Regione medesima.

Nel caso in cui, invece, il condono, la sanatoria o il controllo abbiano ad oggetto entrate non nominativamente riservate allo Stato dalla normativa di rango statutario, è necessario valutare, preliminarmente, se la riserva del relativo gettito all'Erario rispetti le tre condizioni che, in base allo St. (art. 36, primo comma, in combinato disposto con l'art. 2, primo comma, d.P.R. 1074/1965), debbono congiuntamente ricorrere per l'eccezionale e integrale riserva statale di tale gettito e cioè: a) la natura tributaria dell'entrata; b) la novità di tale entrata; c) la destinazione del gettito «*con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime*».

In definitiva, la mancanza congiunta delle tre condizioni di riserva allo Stato delle entrate in esame, ove queste accedano ad entrate non nominativamente riservate allo Stato dalla normativa di rango statutario, rende la devoluzione all'Erario del gettito non conforme allo statuto ed alle relative norme di attuazione. Da ciò deriverebbe, ove operasse anche in tale caso la clausola di salvaguardia di cui all'art. 19-bis, l'inapplicabilità alla ricorrente delle norme censurate. Invece, con riferimento a tali entrate, la suddetta clausola di salvaguardia non opera, perché il tenore letterale dei commi impugnati eccezionalmente dispone che essi siano immediatamente applicabili alla Regione siciliana.

In particolare, i citati commi 5-bis e 5-ter fanno espresso riferimento alle attività di ricognizione e di accertamento fiscale svolte dall'agente della riscossione competente per la Sicilia, esercitate con la specifica finalità di «recuperare all'entrata del bilancio dello Stato» il gettito correlato a tale attività. Detta finalità implica, perciò, la volontà di acquisire al bilancio dello Stato l'intero





ammontare sia delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla l. n. 289/2002, sia delle nuove sanzioni previste per il ritardo di tali pagamenti, sia di quanto accertato per effetto dei nuovi controlli e della proroga del termine di accertamento dell'IVA. E ciò anche se tali somme, in quanto riscosse nel territorio della Regione siciliana, sarebbero spettate alla Regione per il più volte richiamato combinato disposto dell'art. 36 St. e dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria.

I commi impugnati, dunque, nella parte in cui riguardano tutti i tributi riscossi nel territorio siciliano non nominativamente attribuiti all'Erario dallo St., violano direttamente i parametri evocati con conseguente loro illegittimità costituzionale.

Anche per quanto riguarda le censure ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 35-octies dell'art. 2 del d.l. 138/2011, la Corte ritiene necessario valutare se la riserva delle entrate all'Erario rispetti tutte le indicate tre condizioni poste dallo Statuto per la devoluzione allo Stato del gettito.

Con sent. n. 223/2012, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.l. 78/2010, nella parte in cui prevede la «riduzione» dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici. Poiché la norma dichiarata illegittima costituisce l'indefettibile presupposto per l'applicazione della denunciata prima parte del comma 1 dell'art. 2 del d.l. 138/2011 (che si limita ad affermare la vigenza dell'art. 9, comma 2, del d.l. 78), la questione deve essere dichiarata inammissibile per il sopraggiunto venir meno di detto presupposto, e cioè dell'entrata, rivendicata dalla ricorrente, corrispondente all'indicata «riduzione».

E' inammissibile anche la questione relativa all'ulteriore entrata espressamente richiamata dall'impugnato comma 1 dell'art. 2 del d.l. 138/2011; cioè il contributo di perequazione di cui all'art. 18, comma 22-bis, del d.l. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria). L'inammissibilità, in questo caso, deve essere pronunciata per l'erronea individuazione della disposizione ritenuta lesiva.

Il contributo oggetto di censura è previsto a carico dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie ed ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici previsto dallo stesso comma 1 nella parte dichiarata illegittima con la suddetta sent. n. 223/2012 e la cui natura tributaria è stata espressamente riconosciuta dalla medesima sentenza. La norma impugnata, infatti, integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per caratterizzare il prelievo come tributario (ex plurimis, sent. nn. 223/2012; 141/2009; 335, 102 e 64 del 2008; 334/2006; 73/2005).

Tuttavia, da quanto precede emerge anche che il contributo e la sua attribuzione al bilancio dello Stato sono previsti non dall'impugnato d.l. 138/2011, ma dal non impugnato e tuttora vigente d.l. 98/2011, il quale aveva già riservato allo Stato il prelievo gravante sul trattamento pensionistico e la cui vigenza è stata ribadita, senza nulla innovare, dalla normativa denunciata.

Ne deriva che l'impugnazione, in parte qua, del comma 1 dell'art. 2 del d.l. 138/2011 è incorsa in una *aberratio ictus*, che comporta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una pronuncia di inammissibilità della questione (ordin. n. 180 e 120 del 2011, n. 335 e n. 248 del 2010; n. 92 del 2009).

La Corte passa poi all'esame della sussistenza delle sopra indicate condizioni statutariamente richieste per riservare allo Stato le altre entrate non nominativamente attribuite all'Erario e rivendicate dalla Regione, ritenendo sussistenti la prima di esse, relativa alla natura tributaria



delle entrate, e la seconda – consistente nella novità dell'entrata tributaria, perché le norme indicate introducono nuovi proventi (anche se non nuovi tributi) - ma non sussistente la terza relativa alla «specificità della destinazione del gettito della nuova entrata», perché il disposto del comma 36, primo periodo, dell'art. 2 d.l. 138/2011 prevede una destinazione solo generica di tale gettito.

Ne deriva che la devoluzione all'Erario di tali entrate viola la normativa di rango statutario, con la conseguenza che, in forza della clausola generale di salvaguardia di cui all'art. 19-bis del citato d.l., le norme censurate non sono applicabili alla Regione siciliana. Di qui la non fondatezza delle questioni.

Per quanto attiene infine all'impugnativa del comma 36, terzo periodo, dell'art. 2 d.l. 138/2011, che riserva allo Stato le «maggiori entrate» derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, è evidente che tali entrate fanno riferimento ad altre entrate tributarie. La tipologia di tali maggiori entrate è, perciò, diversa a seconda dell'entrata cui si riferiscono.

Ne segue che, ove l'evasione abbia ad oggetto entrate tributarie interamente e nominativamente riservate all'Erario in base alla normativa statutaria, la questione deve essere dichiarata non fondata, perché si verifica la condizione del «rispetto» delle norme statutarie richiesta dal menzionato art. 19-bis del d.l. 138/2011. Ove, invece, l'evasione abbia ad oggetto entrate non nominativamente riservate allo Stato dalla normativa di rango statutario, è necessario valutare se la riserva del gettito all'Erario sia conforme alla normativa statutaria siciliana.

Nella specie, si è in presenza di una entrata tributaria, ma non «nuova» (perché il recupero delle somme sottratte al fisco non comporta alcuna modifica della legislazione fiscale vigente, né determina un «nuovo provento») e, comunque, priva della destinazione specifica richiesta dal combinato disposto degli artt. 36 St. e 2 norme di attuaz. ai fini della devoluzione del gettito all'Erario. Poiché la riserva allo Stato di tali somme non è consentita dalla normativa di rango statutario, il mancato «rispetto» dello St. comporta, in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 19-bis, l'inapplicabilità alla Regione ricorrente dell'impugnato terzo periodo del comma 36 e, quindi, la non fondatezza della questione.

**4.-** Per quanto attiene al **ric. n. 160 del 2011**, la **Sardegna** ha impugnato, in primo luogo, il combinato disposto degli **artt. 2, comma 36**, (rectius: comma 36, primo e secondo periodo), e **1, comma 6**, del d.l. 138/2011 per violazione degli artt. 7 e 8 St., nonché degli artt. 3, 117 e 119 Cost.

In ordine a tale questione la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

L'impugnato comma 6 dell'art. 1 ha modificato i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 40 del d.l. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), anticipando al 2012 la riduzione del 5 per cento delle agevolazioni tributarie («regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale»), di cui all'Allegato C-bis al medesimo d.l., già prevista per l'anno 2013, nonché anticipando al 2013 la riduzione del 20 per cento delle medesime agevolazioni già prevista a decorrere dall'anno 2014. Successivamente alla proposizione del ricorso, i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 40 del d.l. 98/2011, come modificato dal d.l. 138, sono stati rispettivamente sostituiti e modificati dall'art. 18 del d.l. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici). Tale ius superveniens, pertanto, ha abrogato la riduzione delle agevolazioni che il denunciato art. 1, comma 6, del d.l. 138/2011 aveva anticipato. Poiché detta abrogazione ha avuto effetto prima ancora che le agevolazioni trovassero applicazione, la sopravvenuta modifica normativa è pienamente satisfattiva delle pretese della ricorrente, tanto che, venute meno le ragioni della controversia, si è determinata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione in esame.



La ricorrente impugna, in secondo luogo, il combinato disposto dei **commi 36, primo e secondo periodo, e 2 dell'art. 2** del d.l. 138/2011, in quanto riservano all'Erario il gettito del temporaneo prelievo tributario introdotto dallo stesso comma 2, denominato «contributo di solidarietà», pari al tre per cento sulla parte del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF eccedente l'importo di 300.000,00 euro annui. Per la ricorrente tale riserva allo Stato viola, in particolare, l'art. 8, primo comma, lett. a), St., che le attribuisce i *«sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche [...] riscosse nel territorio della regione»*.

Come la Corte ha già osservato, il «contributo di solidarietà» costituisce una sovrimposta dell'IRPEF e va, quindi, qualificato come una temporanea imposta sul reddito delle persone fisiche, il cui gettito – ove riscosso nel territorio regionale – va attribuito, per i sette decimi, alla Regione autonoma Sardegna, ai sensi dell'evocato art. 8 St..

La normativa impugnata pertanto si pone in contrasto con l'evocato parametro statutario e ne consegue l'operatività della clausola di salvaguardia di cui al più volte citato art. 19-bis d.l. 138/2011, così da escludere l'applicazione alla ricorrente della norma impugnata, e la questione sollevata va conseguentemente dichiarata non fondata.

In terzo luogo la ricorrente promuove questioni aventi ad oggetto il **primo e secondo periodo del comma 36 dell'art. 2** del d.l. 138/ 2011, in combinato disposto con i **commi 2-bis, 2-ter, 2-quater dello stesso art. 2**, i quali hanno aumentato l'aliquota base dell'IVA (c. 2-bis) con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. (c. 2-ter), escludendo, tuttavia, l'applicazione di tale variazione di aliquota alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e, in alcuni casi, di altri enti e istituti (c. 2-quater). La ricorrente deduce che tali commi, nel riservare allo Stato per il periodo di cinque anni il gettito derivante da tale maggiorazione dell'aliquota, violano, in particolare, l'art. 8, primo comma, lett. f), St., che attribuisce alla Regione Sardegna i *«nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT»*.

Appare evidente che la mancata attribuzione alla Regione Sardegna di tale maggior gettito si pone in contrasto con l'invocata previsione statutaria, non risultando previste integrali riserve statutarie di gettito in favore dello Stato. Ne consegue, per effetto della clausola di salvaguardia, l'inapplicabilità alla ricorrente della norma impugnata e la non fondatezza della questione per le medesime ragioni indicate nel punto precedente.

E' impugnato, in quarto luogo, il combinato disposto del **primo e secondo periodo del comma 36 dell'art. 2** del d.l. 138/2011 e del **primo e quarto periodo del comma 3 dello stesso art. 2**, il quale riserva integralmente all'Erario, «per un periodo di cinque anni» ed «attraverso separata contabilizzazione», le maggiori entrate derivanti dall'adozione, da parte del «Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato», di disposizioni in materia di giochi pubblici utili ad assicurare maggiori entrate. Secondo la ricorrente, tale riserva di gettito allo Stato viola l'art. 8, primo comma, lett. m), St., che assegna alla Regione i *«sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici»*.

Come nei due casi precedenti, la mancata attribuzione alla Regione della quota fissa statutariamente prevista si pone in contrasto con lo St., non risultando disposte integrali riserve statutarie di gettito in favore dello Stato. Infatti – premesso che è pacifica la natura di «entrate erariali» sia del prelievo erariale unico (PREU) sia dei proventi derivanti dai giochi pubblici –, è evidente che l'impugnata normativa, sottraendo alla Sardegna la quota ad essa spettante, violerebbe l'evocato parametro statutario ove non operasse la clausola di inapplicabilità della norma alla Regione ricorrente.





Da qui la non fondatezza della questione.

La Regione, in quinto luogo, impugna il combinato disposto del **primo e secondo periodo del comma 36 dell'art. 2** del d.l. 138/2011 e dei **commi 5-bis, 5-ter dello stesso art. 2**, il quale, riserva all'Erario, «per un periodo di cinque anni» ed «attraverso separata contabilizzazione», le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter dello stesso art. 2. Questi ultimi due commi prevedono, rispettivamente, il recupero «all'entrata del bilancio dello Stato» delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla l. 289/2002 (comma 5-bis); l'applicazione, in caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il 2011, di una sanzione pari al 50 per cento delle somme medesime; la sottoposizione a controllo della posizione del contribuente relativa agli anni successivi a quelli condonati e per i quali sia ancora in corso il termine per l'accertamento; la proroga di un anno dei termini di accertamento dell'IVA ancora pendenti al 31 dicembre 2011 (comma 5-ter). La ricorrente deduce che anche in questo caso la suddetta riserva allo Stato viola l'art. 8 St., trattandosi di un gettito che, ove le somme dovute dai contribuenti fossero state tempestivamente rimosse nel territorio regionale, sarebbe spettato, in base a detto parametro statutario, alla Regione.

Come si è già visto in precedenza, le maggiori entrate in esame hanno entrambe natura tributaria; non risultano però riserve integrali allo Stato previste dallo St.. Pertanto, la denunciata mancata attribuzione a tale Regione degli importi corrispondenti all'applicazione delle quote fisse di compartecipazione previste dall'art. 8 St. in relazione ai diversi tributi oggetto del condono o della sanatoria, contrasta con l'evocato parametro statutario.

Analogamente a quanto già osservato, la sussistenza di tale contrasto comporta, in forza della clausola di salvaguardia, l'inapplicabilità alla ricorrente delle norme impugnate e la non fondatezza delle questioni.

La medesima ricorrente impugna, in sesto luogo, il combinato disposto del **primo e secondo periodo del comma 36 dell'art. 2** del d.l. 138/2011 e dei **commi 6 e 9 dello stesso art. 2**, il quale riserva all'Erario, per un quinquennio, le maggiori entrate derivanti dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 d.P.R. 917/1986 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, rispettivamente, divenuti esigibili e realizzati a decorrere dal 2012. Ad avviso della ricorrente, tale combinato disposto viola, in particolare, l'art. 8, primo comma, lett. m), St., che assegna alla Regione Sardegna i «*sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici*».

Anche tale denunciata normativa si pone in contrasto con lo St., perché: 1) le complessive maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi impugnati costituiscono «entrate erariali», ai sensi dell'evocata lett. m) del primo comma dell'art. 8 St.; 2) sottrae, pertanto, alla Regione, in favore dell'Erario, i sette decimi di tali maggiori entrate, rimosse nel territorio regionale.

Di qui l'inapplicabilità alla Regione della norma e la non fondatezza della questione per le stesse ragioni esposte nei quattro punti precedenti.

Con la settima ed ultima questione, la Regione impugna, con riferimento alle maggiori entrate derivanti dall'«attività di contrasto all'evasione», il **comma 36 dell'art. 2** del d.l. 138/2011, il quale destina al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale le maggiori entrate derivanti da tale attività, «*al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito*». La Regione deduce che l'acquisizione in capo allo Stato di tali maggiori



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Firenze, 22 novembre 2012

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

entrate viola l'art. 8 St., trattandosi di un gettito che, in assenza di condotte evasive degli obblighi tributari, sarebbe spettato pro quota, in base a detto parametro statutario, alla Regione.

In mancanza di riserve statutarie in favore dello Stato, la normativa impugnata non è conforme allo St.. Infatti, le complessive maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale costituiscono «entrate tributarie» che l'evocato art. 8 St. attribuisce alla Regione (se riscosse o percepite nel suo territorio). Ne consegue anche qui l'inapplicabilità alla ricorrente della normativa denunciata e la non fondatezza della questione per le medesime ragioni esposte nei punti precedenti.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Firenze, 22 novembre 2012  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** n. 246 del 5 - 9 novembre 2012 (G.U. 45/2012)

**Materia:** coordinamento della finanza pubblica

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze); artt 81 e 119, quarto comma, Cost. in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 8 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); principio di leale collaborazione

**Ricorrente/i:** Regione Siciliana (ric. n. 14/2012)

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto del ricorso:** Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), unità di voto 2.4 (Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria), prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 184 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014)

**Esito del giudizio:** la Corte Costituzionale dichiara l'inammissibilità della questione proposta

### Annotazioni:

La Corte costituzionale si è pronunciata sul ricorso della Regione Sicilia contro la Tabella n. 2 del bilancio statale di previsione 2012, nella parte in cui determina la misura del concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria delle Regioni. La partita di spesa oggetto di contestazione sarebbe di natura promiscua, essendovi allocate risorse destinate a più amministrazioni regionali e con diverse causali: in ogni caso, dal forte decremento dello stanziamento rispetto all'anno precedente, vi sarebbe ad avviso della Regione siciliana ricorrente un pregiudizio derivante dall'applicazione a suo carico di una percentuale superiore a quella fissata per legge nel concorso regionale al finanziamento del servizio sanitario, ai sensi dei commi 831 e 832 della legge 296/2006, in base ai quali sarebbe stato sospeso il processo di incremento del concorso regionale al Servizio sanitario nazionale in attesa della correlata e simmetrica retrocessione, non ancora avvenuta, a favore della Regione siciliana di una percentuale del gettito delle accise sui prodotti petroliferi.

La Corte dichiara inammissibile la questione, ritenendo il ricorso generico quanto alla motivazione e carente quanto al *petitum* e quanto alla pretesa ridondanza della disposizione impugnata sulla lesione delle proprie competenze. Infatti, la riduzione delle risorse a propria disposizione è meramente ipotizzata sulla base di considerazioni prive di sostegni documentali specificamente riferibili al suo finanziamento. Inoltre, conformemente al precedente ricorso regionale già esaminato dalla stessa Corte (sent. 145/2008), anche quello in questione è affetto da analoga carenza dimostrativa in ordine al pregiudizio lamentato circa «il rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte» (sentenze n. 145 del 2008, n. 29 del 2004, n. 138 del 1999 e n. 222 del 1994), nonché dalla ulteriore, e ben più grave, mancata indicazione, sia pure sommaria, del decremento finanziario delle proprie risorse derivante dalla norma contestata, in quanto la Regione non indica le risorse effettivamente incamerate nell'esercizio precedente e non tenta neppure di estrarre con criteri estimatori presuntivi la propria contestata



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Firenze, 22 novembre 2012  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F.  
Turrini

quota di spettanza per l'esercizio 2012, così facendo contemporaneamente mancare entrambi i termini di riferimento della lesione dedotta in giudizio.

Ad avviso della Corte l'intero ricorso non appare diretto a supportare i vizi di legittimità lamentati bensì a sollecitare un avallo interpretativo della norma condizionante la redazione dell'impugnata Tabella, limitatamente alla parte inerente alla Regione siciliana, in modo da sorreggere il significato che la Regione stessa ritiene debba esserle attribuito, senza fornire alcuna dimostrazione circa la concreta incidenza della sollecitata interpretazione sui meccanismi di determinazione dello stanziamento finanziario presente nella Tabella. Infine, anche se l'indeterminatezza delle relazioni finanziarie Stato/Regione costituisce un potenziale vulnus ai principi del coordinamento della finanza pubblica e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, i quali devono essere preservati nei rispettivi bilanci secondo modalità di leale collaborazione tra Stato e Regione, la Corte precisa che spetta comunque a chi propone il ricorso farsi parte diligente nella definizione del *petitum* e nella produzione degli atti necessari a sorreggerlo, mentre manca nel ricorso una puntuale individuazione delle componenti economiche e contabili assunte a riferimento della doglianza.